



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7374/2020** promossa da:

ATTRICE

contro

CONVENUTE

e

CONVENUTO

ORDINANZA DI DELEGA EX ART. 591 BIS C.P.C.

Il Giudice Dott. Ludovico Rossi, vista la coeva sentenza non definitiva, in cui è stata accertata la non comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare comune;

ritenuto, inoltre, che nessuna delle parti ha richiesto l'assegnazione a sé dell'intero, di modo che lo scioglimento della comunione può avvenire soltanto previa vendita del compendio comune;

- non ravvisate esigenze di procedere direttamente alle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 591 bis Cpc;

- ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 571 Cpc, non ritenendo, allo stato, sussistenti i presupposti di cui all'art. 569, III co, ultimo periodo Cpc, per disporre la vendita con incanto;

- ritenuta altresì non funzionale all'agevolazione dell'accesso al credito la previsione rateale del pagamento in mesi dodici e ravvisata nell'esigenza di procedere celermente alla liquidazione del compendio l'opportunità di contenere il termine per il deposito del saldo prezzo in giorni sessanta;

DISPONE

La vendita dei beni immobili siti in Breganze (VI) e così censiti al catasto fabbricati di detto Comune:

C.F. del Comune di Breganze, foglio 20, m.n. 131 (al catasto terreni n.132), Sub 2 Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m² – rendita € 30,68; n. 131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – rendita € 515,17; n. 131 Sub 4 Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m² – rendita € 82,27; n. 131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m² – rendita € 836,25; n. 131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m² – rendita € 54,23; n. 131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m² – rendita € 40,13 n. 131 Sub 8 Via San Felice n. 26, BCNC (corte e giardino, sottoposta ai diritti relativi ai subb.nn.2,3,4,5,6,7)

e al CT di detto Comune, Foglio 20, m.n. 125 di are 02.39 - RDE 2,96 - RAE 1,79;

DISPONE CHE

La vendita avvenga al prezzo base pari al valore del bene e individuato in € 450.279,40 (cfr. relazione CTU, del 20.10.2023 e del 7.12.2024)

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi dell'art. 589 e 590 Cpc il notaio Dott.ssa Gaia Boschetti di Vicenza

La delega si intende a tempo indeterminato, fino a vendita del bene, non operando, trattandosi di vendita inserita in ambito di procedimento di divisione ordinaria, il disposto dell'art. 164bis disp. att c.p.c.

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

1) a comunicare immediatamente la delega al gestore di pubblicità sotto indicato, inviando anche la perizia di stima, le planimetrie e le foto, per l'inserimento dei beni nella vetrina immobiliare permanente;

2) a inviare tempestivamente tutti gli atti inerenti la delega tramite PCT; formare un fascicolo cartaceo della delega contenente tutti gli atti compiuti (avviso di vendita, eventuali notifiche dell'avviso di vendita ai creditori iscritti non intervenuti, pubblicità, verbali di vendita o di aggiudicazione, decreto di trasferimento, precisazione dei crediti, progetto di distribuzione e ogni altro atto compiuto) da depositare presso la cancelleria del Tribunale al momento del deposito della relazione finale.

3) alla redazione e invio per la pubblicazione dell'avviso di vendita senza incanto.

L'avviso di vendita deve avere il contenuto di cui all'art. 569 comma terzo parte prima e 571 c.p.c.. Nell'avviso di vendita dovranno essere indicati in particolare:

a) sia per la prima che per le vendite successive, un termine di giorni 45 per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto (termine che decorre dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito Internet con le modalità sotto indicate);

b) la data di vendita, da individuare nel giorno successivo al termine per la presentazione delle offerte;

c) il prezzo base e l'offerta minima, pari al prezzo base della vendita ridotto di 1\4;

d) l'ammontare della cauzione (da versarsi in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto e non del prezzo base);

e) l'indicazione che l'offerta è irrevocabile e dovrà contenere:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) il quale dovrà presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato, e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, con eventuale richiamo al numero di lotto;

- l'indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo base fino a 1\4 (è valida l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base);

- se l'offerente è interessato all'acquisto di più beni simili (es. posti auto) posti in vendita contemporaneamente, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare uno solo (dovrà allegare una sola cauzione). In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato ad acquistare gli altri;

f) l'indicazione che all'offerta deve essere allegata fotocopia del documento di identità dell'offerente;

g) la circostanza che l'offerente, già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla vendita, dovrà dichiarare se intende richiedere l'applicazione della tassazione

calcolata sulla base del prezzo valore e la tassazione agevolata per l'acquisto della prima casa; dovrà inoltre dichiarare di essere edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti e dispensare esplicitamente la procedura dal produrre la certificazione relativa alla conformità dei beni alle norme sulla sicurezza e la certificazione \ attestato di prestazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incompatibilità.

h) l'indicazione che il termine massimo per il versamento del saldo prezzo è di giorni 60; l'offerente può indicare un termine più breve, circostanza che sarà valutata dal delegato ai fini dell'individuazione della migliore offerta;

i) l'indicazione che in caso di mancata presentazione all'udienza fissata, se l'offerta è l'unica presentata per quel lotto, il bene sarà comunque aggiudicato all'offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte, si farà luogo ad una gara sulla base dell'offerta più alta, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi abbia offerto il prezzo più alto e, all'esito della gara, il pagamento dovrà avvenire nel termine di giorni 60. In assenza di adesione alla gara, il bene verrà aggiudicato dal delegato a chi ha fatto la migliore offerta (art. 569 Cpc); se le offerte saranno equiparabili, a chi ha fatto l'offerta per primo. L'offerente ha diritto all'aggiudicazione se l'offerta è pari almeno al prezzo base; se è inferiore, ha diritto all'aggiudicazione solo laddove non vi siano state domande di assegnazione.

j) l'indicazione che l'aggiudicatario dovrà anche versare una somma per le spese in esito al conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate;

k) la specificazione che, ove il creditore precedente o un creditore intervenuto sia parte di un contratto di mutuo fondiario, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del dLgs. 1/9/93 n. 385, ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento/mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione del calcolo da parte dell'istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell'offerta oppure nel termine di 120 giorni all'esito della gara; ove l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta dovrà, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del dLgs. 1/9/93 n. 385, corrispondere direttamente al creditore fondiario entro il termine di deposito del saldo prezzo, senza attendere il prosieguo della procedura e la gradazione dei crediti, l'85% del saldo del prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto Istituto per capitale, accessori e spese, come indicato nell'atto di preccetto o nell'atto di intervento versando il restante 15 % (detratta la cauzione) per il pagamento delle spese di procedura al professionista delegato, con le modalità di cui al punto 9) che segue (in caso di più fondiari prevale colui che per primo ha iscritto ipoteca e solo a questo creditore può essere pagato l' 85 % del saldo prezzo); non è necessario richiedere altra autorizzazione al giudice per l'applicazione delle norme sopra indicate; (il delegato provvederà a valutare in via approssimata se le somme da collocarsi ex art. 2770 c.c. (spese vive, spese legali del precedente compenso del custode) superino il 15% del prezzo ricavato, così da richiedere al giudice una riduzione della somma da versare al fondiario);

l) la specificazione della possibilità per l'aggiudicatario, che deve farne espressa indicazione nell'offerta, di far ricorso per il pagamento del saldo prezzo ad un contratto di finanziamento con ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato.

m) in tal caso il versamento del saldo prezzo sarà effettuato direttamente dall'Istituto di credito mutuante mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma Cpc, nel decreto di trasferimento sarà inserita la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto

disposto dall'art. 585 Cpc, è fatto divieto al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

n) l'indicazione che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 ss. Cpc, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice, o dal cancelliere o dal giudice, dovranno essere effettuate da esso professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato, e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui;

o) la precisazione che gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e secondo la più precisa descrizione contenuta nelle relazioni di CTU del 20.10.2023 e del 7.12.2024 - se essi siano da considerare liberi o occupati nonché l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 30 del dPR 6/6/2001 N.380 e delle notizie di cui agli artt. 46 e ss. del citato dPR e 40 della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni; nel caso di irregolarità tali da determinare nullità di cui all'art. 46, primo comma del citato D.P.R., ovvero di cui all'art. 40, secondo comma della citata legge n. 47 del 1985 ne dovrà essere fatta menzione nell'avviso con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 comma 5 del citato dPR e 40, sesto comma della medesima legge 47 del 1985; inoltre, nel caso in cui sull'immobile oggetto della vendita gravino trascrizioni o iscrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento, dovrà farsene menzione, anche solo generica, nell'avviso e nell'estratto relativo; la classe energetica, se indicata.

p) il richiamo alle vigenti norme di legge per quanto non espressamente indicato.

Il delegato procederà:

- a) alla trasmissione di copia dell'avviso a questo ufficio tramite PCT;
- b) alla pubblicità nei modi che seguono;

Pubblicità dell'avviso di vendita.

La pubblicità verrà richiesta ai sensi dell'art. 490 Cpc come appresso:

1.1. pubblicazione dell'avviso con affissione nell'albo del Tribunale, almeno quarantacinque (45) giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto, da sostituirsi, al momento della sua istituzione con la pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia nell'area denominata Portale delle Vendite pubbliche, come disposto dall'art. 490, I co., c.p.c. e 161 quater disp. att. Cpc;

1.2. pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso di vendita e della perizia di stima, comprese fotografie e planimetrie, sul sito internet: www.tribunale.giustizia.it, www.astelegale.net, www.aste.com, gestiti rispettivamente da AstaLegale e da Aste On Line, in un termine non inferiore almeno a quarantacinque (45) giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto;

1.3. solo su richiesta dei creditori pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto in un termine non inferiore a quarantacinque (45) giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte, sul quotidiano locale "Il Giornale di Vicenza".

Pubblicazione per estratto su il "Newspaper Aste Tribunale di Vicenza"

Spot televisivo "Il Tribunale e le aste"

Campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblici.

Il testo dell'inserzione conterrà unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura; nome del Giudice e del Professionista Delegato alla vendita; diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.); tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); comune ed indirizzo ove è situato l'immobile; caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.); eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.); condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); ammontare del prezzo base e dell'offerta minima; data e ora fissata per la vendita; dove reperire maggiori informazioni (nome del

custode e del Professionista Delegato alla vendita, ed indicazione del relativo numero telefonico). Saranno omessi in ogni caso i dati catastali ed i confini del bene.

Il professionista delegato dovrà aver cura di trasmettere la documentazione preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso.

All'uopo si autorizza sin d'ora il delegato e senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione a prelevare dal conto della procedura le somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti, così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, dovranno essere intestate a nome della parte che ha versato i relativi fondi accendendo il libretto della procedura o depositando l'assegno circolare.

È da intendersi autorizzata ogni ulteriore forma di pubblicità a cura e spese delle parti o di una di esse. Tali spese non saranno recuperabili in sede di distribuzione.

Dispone che il professionista delegato proceda inoltre:

4) a segnalare al giudice se, in qualunque momento, ritenga che vendita con incanto possa portare ad un realizzo di un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ex art. 568 Cpc;

5) a comunicare, con una lettera raccomandata A.R. o tramite P.E.C., ai legali delle parti, prima dell'effettuazione della pubblicità di cui sopra, per ogni vendita, copia dell'avviso di vendita, invitandoli ad intervenire alle operazioni ove loro interessi ed a comunicare, altresì, ai medesimi il termine di dieci giorni prima della data vendita per depositare domande di assegnazione per il caso di asta deserta ex art. 588 Cpc;

6) a ricevere gli importi delle cauzioni di partecipazione alla vendita (da versarsi con assegni circolari non trasferibili intestati al numero della procedura) le buste contenenti le offerte e, successivamente dei depositi per le spese di vendita, ai sensi degli artt. 571;

7) alla esecuzione delle operazioni di cui agli artt. 572, 573 e 574 cpc. presso lo studio del professionista in locali idonei, redigendone verbale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 591bis cpc; a dichiarare l'efficacia o inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto dalle norme di legge e da questa ordinanza; qualora l'offerta sia l'unica, il giudice aggiudica se è pari al prezzo base; se è inferiore, ma comunque non più di un quarto, il delegato aggiudica, purché non vi siano istanze di assegnazione e non ritenga che vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; ugualmente, in caso di gara tra gli offerenti, l'aggiudicazione avviene al maggior offerente (allorché sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore), secondo i criteri già sopra indicati;

8) a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 Cpc;

9) a depositare immediatamente l'importo della cauzione su un libretto di deposito giudiziario intestato al debitore e vincolato all'ordine del giudice; a restituire immediatamente le cauzioni a coloro che non si sono resi aggiudicatari; a riscuotere il saldo prezzo;

10) a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine previsto, per i provvedimenti di cui all'art. 587 Cpc e 176 e 177 disp. att. Cpc;

11) a provvedere analogamente a nuovo esperimento, senza riduzione, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 587 Cpc;

12) ad effettuare la prima vendita e quelle successive ai prezzi come di seguito indicati:

- primo esperimento: prezzo base € 450.279,40;

- ogni successivo esperimento: prezzo base del precedente esperimento ridotto del 20%
Il ribasso del 50% è autorizzato:

prezzo base 1°esperimento <300 mila= dal 5° esperimento

prezzo base 1° esperimento <400 mila= dal 6° esperimento

prezzo base 1° esperimento <500mila= dal 7° esperimento .

Il delegato rimetterà gli atti al giudice nel caso in cui applicando le suddette riduzioni il prezzo base d'asta da indicare nel successivo bando scenda al di sotto di € 15.000,00 oppure dopo che avrà tenuto otto esperimenti di vendita.

Laddove sia nuovamente incaricato della vendita, procederà ulteriormente con riduzioni ogni volta del 20%

13) a dare comunicazione a questo Ufficio dell'esito di ogni vendita tramite deposito telematico dei verbali di vendita e/o aggiudicazione; analoga comunicazione dovrà essere resa al gestore della pubblicità e al custode;

14) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 508 Cpc;

15) ad autorizzare, se ne ricorrono i presupposti di legge, sull'istanza di cui agli artt. 588 e 590 Cpc e con atto avente il contenuto di cui all'art. 507 Cpc, l'assegnazione dei beni oggetto di vendita, previa fissazione alle parti di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire presso il suo studio le eventuali osservazioni, fissando alla scadenza il termine entro il quale l'assegnatario dovrà versare l'eventuale conguaglio (se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 589 comma II Cpc) o il prezzo (che non dovrà essere inferiore a quanto indicato nell'art. 506 comma I Cpc e, in caso di valore del bene superiore agli importi di cui all'art. 506 cit., al prezzo di vendita per il quale è presentata);

16) a predisporre, effettuato il pagamento del saldo prezzo e il versamento del relativo importo nel conto corrente intestato alla procedura, il decreto di trasferimento, inserendo, ove vi sia l'APE, la clausola "Il bene oggetto del trasferimento è già stato dotato dell'attestato di prestazione energetica redatto dal(indicazione del soggetto certificatore) in data, ed avente quindi scadenza in data, dal quale risulta che il predetto bene appartiene alla classe energetica..... e trasmettendolo senza indugio a questo giudice unitamente al fascicolo e all'A.P.E.; al decreto dovrà essere allegato altresì un vigente certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, facendo menzione nel decreto della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale nonché le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 445\00;

17) ad eseguire, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni (prorogabili solo in caso di comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del professionista delegato) le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;

18) a provvedere, ai sensi dell'art. 164, disp. att. Cpc, ad ogni altro incombente anche di carattere fiscale che a termine di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene; nel caso previsto dall'art. 9 d. l.vo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della l. 2 agosto 2004, n. 210), alla comunicazione ivi prevista, secondo le modalità ivi stabilite;

19) a consentire, durante tutto il corso della procedura, l'intervento da parte dei legali delle parti, anche ai fini di risolvere le eventuali difficoltà che dovessero sorgere di cui all'art. 591 ter Cpc e l'accesso da parte degli stessi legali al fascicolo degli atti e dei documenti, rivolgendosi comunque a questo ufficio nel caso che sorgessero difficoltà o contestazioni.

20) a procedere comunque senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita, se non per ordine di questo ufficio, ovvero di ritardarne la fissazione, curando il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul libretto di cui al n. 16 che precede;

DETERMINA

- la somma dovuta a titolo di fondo spese per il Professionista Delegato in € 1.500,00 (oltre accessori se dovuti), ordinando ai condividenti in solido di versare la predetta somma entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della presente ordinanza

- la somma dovuta per gli oneri e le spese di vendita: € 1.500,00 (euro 2500,00 laddove venga chiesta anche la pubblicità su Il Giornale di Vicenza) che i condividendi dovranno versare, in solido tra loro, al Delegato.

Si rammenta che per l'art. 630 c.p.c. la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche a causa del mancato pagamento del contributo di cui all'art. 18 bis dpr 115/2002 comporta l'estinzione della procedura, sicché il fondo spese deve essere versato al delegato in tempo utile per l'effettuazione della pubblicità sul portale (tendenzialmente almeno 50 giorni prima della data fissata per la vendita)

Invita il Professionista Delegato a comunicare al giudice eventuali omissioni delle parti al pagamento delle spese di pubblicità.

AUTORIZZA

Il Professionista delegato ad accedere telematicamente al fascicolo d'ufficio del procedimento e a restituirlo a seguito del deposito della relazione finale

INVITA

Il professionista delegato a segnalare immediatamente al Giudice eventuali situazioni di incompatibilità, anche sopravvenute, con le parti, i creditori iscritti o intervenuti; a rivolgersi al giudice in caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, ex art. 591 ter c.p.c.;

DISPONE

Che il professionista delegato depositi la relazione iniziale, periodica e finale, l'avviso di vendita, il decreto di trasferimento, la bozza della delega per la distribuzione – in cui il delegato dovrà tenere conto delle imputazioni ex art. 723 e 724 c.c., delle somme indicate ai punti iv) e v) della sentenza parziale e la richiesta di liquidazione del compenso, secondo i nuovi modelli trasmessi ai delegati.

FISSA

Udienza di verifica al **15 aprile 2026, ore 11.00**

Si comunichi alle parti e al delegato.

Vicenza, 23 luglio 2025

Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi